Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 180 del 3 agosto 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 127/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. **216.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. **216.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 1, comnmi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che le rappresentanze del personale non hanno espresso il parere loro richiesto in data 23 novembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati espresso il 22 giugno 2000;

Considerato che la competente commissione permanente del Senato non ha espresso il parere nel termine previsto dal relativo regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Alle lettere *d)*, *e)*, *j)* e *k)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «della Marina» sono sostituite dalle seguenti: «militare marittimo».

Art. 2.

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «e superamento del corso applicativo» sono soppresse.

2. Ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5».

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.».

Art. 3.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di età ed abbiano almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi

dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.».

2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*5.* I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «un decimo e un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un nono e un decimo».

Art. 5.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*8.* Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonché corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«*8-bis.* Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «gli ufficiali del rispettivo ruolo.» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.».

2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.».

Art. 7.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «ufficiali del rispettivo ruolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.».

Art. 8.

Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «Non può essere valutato per l'avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento».

2. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «in servizio permanente» sono soppresse.

Art. 9.

Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «Commissione superiore e la Commissione ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione superiore, la Commis-

sione ordinaria ed i superiori gerarchici» e le parole «legge 27 dicembre 1995» sono sostituite dalle parole «legge 28 dicembre 1995».

Art. 10.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*4.* Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.».

2. Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «con anzianità riferita all'anno dell'ultima valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta».

Art. 11.

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.».

2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «Le promozioni» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

Art. 12.

Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 26 il comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*1.* I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti di Forza Arma.».

Art. 13.

Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «gli studi applicativi» sono sostituite dalle seguenti: «il ciclo formativo».

2. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo le parole: «Gli ufficiali» sono inserite le seguenti: «dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'*iter* di studi presso strutture universitarie».

3. Al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «il giorno precedente il compimento del quarto anno di permanenza nel grado,» sono sostituite dalle seguenti: «il giorno precedente il compimento dell'anzianità minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,».

Art. 14.

Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo la parola: «corso» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica».

2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, le parole: «elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi attribuito all'ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso.» sono sostituite dalle seguenti: «e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.».

3. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «dell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata».

4. I commi 7 e 8 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti:

«*7.* Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:

a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;

b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 7, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;

c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi.

8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria

anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.».

5. Al comma 9 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «trasferiti a domanda» sono inserite le seguenti: «previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione,».

Art. 15.

Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b),* ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 26, comma 5, ovvero dell'articolo 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.».

Art. 16.

Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti:

«*7.* Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.

8. Il personale di cui al comma 7 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma Aeronautica fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma Aeronautica con il grado e l'anzianità posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado.».

Art. 17.

Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole «sono sostituite» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dell'Arma dei carabinieri,».

Art. 18.

Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «anzianità di grado da capitano.» sono aggiunte le seguenti: «Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresì inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.».

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis.* Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.».

3. Al comma 9 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «di quattro anni per i maggiori» sono inserite le seguenti: «, senza effetto sul trattamento economico percepito».

Art. 19.

Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «sono considerate alternative» sono aggiunte le seguenti: «ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «detrazione di anzianità di tre anni» sono inserite le seguenti: «senza effetto sul trattamento economico percepito».

3. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.».

Art. 20.

Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*4*. La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.».

2. Il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*6*. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.».

3. Al comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.».

Art. 21.

Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis*. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta".

4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224.

4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-*ter,* è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed a parità di anzianità secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado.

4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è abrogato.».

Art. 22.

Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*3*. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di età del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'articolo 5, comma 1, è elevato a quaranta anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti - maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1° ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma.».

2. Il comma 12 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«*12*. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.».

Art. 23.

Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «di anzianità di due anni» sono aggiunte le seguenti: «senza effetto sul trattamento economico percepito».

Art. 24.

Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006».

2. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «del comma 2 dell'articolo 21» sono aggiunte le seguenti: «e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera *d)*».

3. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 18 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.».

Art. 25.

Modifica all'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«*9-bis*. Le promozioni annuali ad anzianità di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianità, agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianità.».

Art. 26.

Modifica dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, sino al 2005, è incluso in aliquota di avanzamento allorquando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.».

Art. 27.

Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda».

2. Al comma 4 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

3. Al comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «27 dicembre 1995, n. 549,» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 1995, n. 549,».

4. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«*14-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni».

Art. 28.

Modifica all'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 5 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4».

2. Al comma 6 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare può avvenire con le modalità di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224.».

Art. 29.

Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«*10-bis*. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianità di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.».

Art. 30.

Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'articolo 28 per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica, non si applicano l'articolo 8, comma terzo, del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'articolo 6, comma secondo, della legge 4 aprile 1985, n. 123.».

Art. 31

Modifica ai quadri I, II, VI, VII, VIII della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. I quadri I, II, VI e VII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto.

2. Al quadro VIII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, la nota «*a*» è sostituita dalla seguente:

«*a* Ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.».

Art. 32.

Modifica ai quadri I, II, III, IV, V, VI della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga «tenente di vascello», colonna 8, le parole: «superare gli esami prescritti» sono soppresse.

2. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: «guardiamarina», colonna 8, le parole: «superare gli esami prescritti» sono soppresse.

3. Il quadro I della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo.

4. Il quadro IV della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo.

5. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: «sottotenente di vascello», colonna 8, dopo le parole: «conseguire la laurea» inserire la titolazione di nota «*j*».

6. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 17, della legge 30 novembre 1998, n. 413, dopo la nota: «i» inserire la seguente:

«*j* Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto legislativo.».

Art. 33.

Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VII, IX, X della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

1. I quadri I, II, III, IV, V, VII, IX e X della tabella 3, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto legislativo.

Art. 34.

Sostituzione delle tabelle B *e* C *allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490*

1. Le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto legislativo.

Art. 35.

Termini di decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2, 16-*bis*, 17, comma 3, 18, 22 e 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per: Valutazion e a scelta	Promozione ad anzianità	Periodi minimi richiesti per la valutazione: Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente Generale	23[a]	-	-	-	-		-	-
Maggiore Generale	48	scelta	3	-				3 o 4[c]
Brigadier Generale	127	scelta	2	-				8
Colonnello	560	scelta	4	-				18 o 19[d]
Tenente Colonnello	809	scelta	4[e] 6[f] 13[g]	-	In via prioritaria 3 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o negli Alti comandi territoriali o nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa di cui almeno 1 di comando di battaglione o di gruppo o comando equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. In via subordinata 4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o negli Alti comandi territoriali o nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa.			22[h] 33 o 34[i] 15 o 16[j]
Maggiore	397	anzianità	-	4				-
Capitano	875	scelta anzianità	7	10	2 anni di comando di compagnia o squadrone o batteria o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.		aver conseguito il prescritto diploma di laurea	88 o 89[k]
Tenente	564	anzianità	-	5	3 anni di vice comandante di compagnia o squadrone o sottocomandante di batteria o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.			-
Sottotenente	-	anzianità	-	2			Superare il Corso di Applicazione	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo.
[b] Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e materiali.
[c] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno.
[d] Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno.
[e] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.
[f] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.
[g] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 2 anni: 34 promozioni il primo anno; 33 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[j] Ciclo di 5 anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
[k] Ciclo di 2 anni: 89 promozioni il primo anno; 88 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro II: Ruolo normale dell'arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per: Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Periodi minimi richiesti per la valutazione: Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente Generale	-	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	2	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	11	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni [b]
Colonnello	75	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	135	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	In via prioritaria 3 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o in Enti e reparti logistici di cui almeno 1 in comando di autogruppo/battaglione o di direzione di officina riparazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. In via subordinata 4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o in Enti e reparti logistici.	-	-	2 o 3 [g] 4 [h] 2 o 3 [i]
Maggiore	54	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	117	scelta anzianità	7	10	1 anno di comando di autoreparto e 1 di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea.	12
Tenente	91	anzianità	-	6	3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazione o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione e di addetto alle lavorazioni permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-		-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso di Applicazione.	-

[a] Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Tenente Generale. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro della presente tabella e sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Tenente Generale di cui al presente quadro.

[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.

[c] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

[g] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo, e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

[i] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	130	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	985	scelta	7	-	4 anni di servizio nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o negli Alti comandi Territoriali, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	26 o 27 *
Maggiore	829	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	1604	scelta anzianità	8	11	2 anni di comando di compagnia, squadrone o batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastica e addestrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	148
Tenente	1125	anzianità	-	6	3 anni di comando di plotone, sezione o vice comandante di compagnia, sottocomandante di batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastica e addestrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	390	anzianità	-	2		-	Superare il Corso Applicativo.	-

* Ciclo di 5 anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro VII: Ruolo speciale dell'arma dei trasporti e materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	12	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	119	scelta	7	-	4 anni di servizio in reparti/Enti logistici o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa, o in incarico equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	2 o 3*
Maggiore	101	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	195	scelta anzianità	8	 11	1 anno di comando di autoreparto e 1 anno di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	18
Tenente	137	anzianità	-	6	3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazione o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione e di addetto alle lavorazioni permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	48	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso Applicativo	-

* Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2 - MARINA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Forma di Avanzamento	Anni di anzianità minima di Grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al
		Al grado Superiore	Valutazion e a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio di squadra	10[a]	-	-	-	-	-	-	-
Ammiraglio di divisione	17	scelta	3	-	-	-	-	1 o 2[b]
Contrammiraglio	36	scelta	2	-	-	-	-	3
Capitano di vascello	213	scelta	4	-	1 anno in comando di unità navale o di comando complesso navale o incarico equipollente	-	-	6
Capitano di fregata	327	Scelta	4[c] 6[d] 13[e]	-	1 anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia, oppure 2 anni quale Comandante in seconda o capo reparto di unità navale o incarico equipollente[f].	2 anni.[g]	-	8 o 9[i] 11[j] 8[k]
Capitano di corvetta	154	Anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di vascello	339	Scelta Anzianità	7	10	1 anno in comando di unità navale o incarico equipollente	4 anni[h]	-	34 o 35[l]
Sottotenente di vascello	218	Anzianità	-	5	-	3 anni[g]	Conseguire la laurea[m]	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	2	-	-	-	

[a] Nell'organico è compreso il grado di Ammiraglio in servizio permanente effettivo.
[b] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno.
[c] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.
[d] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.
[e] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
[f] Il periodo può essere compiuto, nel limite massimo di 1 anno, nel grado immediatamente inferiore.
[g] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
[h] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
[i] Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[j] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[k] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[l] Ciclo di 3 anni: 34 promozioni il primo anno ed il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno.
[m] Tale obbligo si applica agli ufficiali dei corsi normali arruolati a partire dall'anno accademico 1996/97

TABELLA 2 - MARINA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Forma di Avanzamento	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
		Al grado Superiore	Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Ammiraglio Ispettore	1[a]		-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	5	Scelta	-	-	1 anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente[b].	-	-	1 ogni 4 anni[c]
Capitano di vascello	36	Scelta	6	-	-	-	-	2 ogni 3 anni[d]
Capitano di fregata	66	Scelta	6[e] 8[f] 15[g]	-	1 anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente.	-	-	1 o 2[h] 2[i] 1[j]
Capitano di corvetta	26	Anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di vascello	56	Scelta Anzianità	7	 10	-	24 mesi[k]	-	5 o 6[l]
Sottotenente di vascello	29	Anzianità	-	4	-	-	Conseguire la laurea	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	4	-	-	-	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
[c] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.
[d] Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
[e] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[f] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[g] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.
[h] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[i] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[j] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[k] Il periodo può essere svolto in tutto od in parte nel grado inferiore
[l] Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro I: Arma aeronautica ruolo naviganti normale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale di Squadra Aerea	11[a]	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione Aerea	15	scelta	3	-	-	-	-	2
Generale di Brigata Aerea	35	scelta	2	-	-	-	-	3
Colonnello	221	scelta	5	-	-	-	-	5 o 6[c]
Tenente Colonnello	228	scelta	3[d] 6[e] 13[f]	-	3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore	9[g] 10 o 11[h] 6 o 7[i]
Maggiore	145	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	277	scelta anzianità	7	10	4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.		Superare i corsi previsti da apposito D.M.	33
Tenente	200	anzianità	-	5	3 anni di reparti di volo	-	Conseguire il diploma di laurea ed il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare.	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo.
[b] Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.
[c] Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 3, 4 e 5 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 13 anni.
[g] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro II: Arma aeronautica ruolo normale delle armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale di Squadra	-[a]	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	2	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	10	scelta	-	-	-	-	-	2 ogni 5 anni[b]
Colonnello	85	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2[c]
Tenente Colonnello	155	scelta	6[d] 8[e] 15[f]	-	3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore	3 o 4[g] 3 o 4[h] 3[i]
Maggiore	61	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	132	scelta anzianità	7	10	4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo servizio o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M..	13 o 14[j]
Tenente	103	anzianità	-	6	4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	Conseguire il diploma di laurea.	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Generale di Squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro I della presente tabella e sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Generale di Squadra di cui al presente quadro.

[b] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.

[c] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

[g] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno, 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[h] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

[j] Ciclo di 2 anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale Ispettore Capo	1	-	-	-	-	-	-	-
Generale Ispettore	4	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [a]
Brigadier Generale	11	scelta	2	-	-	-	-	3 ogni 4 anni [b]
Colonnello	69	scelta	5	-	-	-	-	2
Tenente Colonnello	152	scelta	6 [c] 8 [d] 15 [e]	-	1 anno quale capo di un ufficio di un ente dell'organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in Ingegneria; 1 anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica; 1 anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore	3 o 4 [f] 3 o 4 [g] 3 [h]
Maggiore	59	anzianità	-	4	-	-		-
Capitano	128	scelta anzianità	7	10	4 anni di servizio presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 anni quale capo servizio o sezione anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M.	13 o 14 [i]
Tenente	83	anzianità	-	6	3 anni presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	Aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in chimica ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

[b] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

[c] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e7 anni di anzianità di grado.

[d] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e10 anni di anzianità di grado.

[e] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

[f] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi a Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[g] Ciclo di 4 anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

[i] Ciclo di 4 anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per: Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Periodi minimi richiesti per la valutazione: Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale Ispettore	1 [a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	43	scelta	6	-	-	-	-	4 ogni 5 anni [c]
Tenente Colonnello	90	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle FF.AA. o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore.	1 o 2 [g] 1 o 2 [h] 2 [i]
Maggiore	34	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	73	scelta anzianità	7	10	4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M..	7 o 8 [j]
Tenente	57	anzianità	-	6	4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	Aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza.	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.
[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.
[g] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 1 promozione il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
[j] Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale Ispettore	1 [a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	33	scelta	6	-	-	-	-	4 ogni 5 anni [c]
Tenente Colonnello	72	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore.	1 o 2 [g] 1 o 2 [h] 1 o 2 [i]
Maggiore	27	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	59	scelta anzianità	7	10	4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente.	-	-	6
Tenente	30	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia e superare il corso applicativo di sanità.	-
Sottotenente	-	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.
[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.
[g] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro VII: Arma aeronautica ruolo speciale delle armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	26	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	257	scelta	7	-	-	-	-	5 o 6 *
Maggiore	219	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	423	scelta anzianità	8	11	3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente	-	Superare gli esami previsti da apposito D.M.	39
Tenente	297	anzianità	-	6	4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente	-	-	-
Sottotenente	103	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado	-

* Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro X: Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	2	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	33	scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 2 anni [a]
Maggiore	29	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	55	scelta anzianità	8	11	3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie.	-	Superare gli esami previsti da apposito D.M.	5
Tenente	39	anzianità	-	6	-	-	-	-
Sottotenente	12	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro IX: Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	4	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	43	scelta	7	-	-	-	-	2 ogni 3 anni[a]
Maggiore	38	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	73	scelta anzianità	8	11	3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili.	-	Superare gli esami previsti da apposito D.M.	6 o 7[b]
Tenente	51	anzianità	-	6	4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica	-	-	-
Sottotenente	18	anzianità	-	2	12 mesi presso un servizio amministrativo di Ente o distaccamento.	-	Diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado	-

[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.
[b] Ciclo di 4 anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno.

SOTTOTENENTI DI VASCELLO

ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROMOZIONE AD ANZIANITÀ

Tabella "B"
Art. 62, comma 2

RUOLO	ANNO DI ANZIANITA' DI GRADO	ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO
Ruolo normale del Corpo di stato maggiore	1998 e precedenti -1999-2000	4
	2001 e successivi	5
Ruolo normale del genio navale Ruolo normale delle armi navali	1998 e precedenti -1999-2000	4
	2001 e successivi	5
Ruolo normale del Corpo sanitario	1998 e precedenti	1
	1999-2000-2001	2
	2002-2003-2004	3
	2005 e successivi	4
Ruolo normale del Corpo di commissariato	1998 e precedenti	3
	1999-2000-2001-2002	4
	2003-2004-2005	5
Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto	1998 e precedenti -1999-2000-2001	4
	2002-2003- 2004-2005	5
Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore Ruolo speciale del genio navale Ruolo speciale delle armi navali Ruolo speciale del Corpo sanitario Ruolo speciale del Corpo di commissariato Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto		
	1998 e precedenti	5
	1999 e successivi	6

TENENTI DELL'AERONAUTICA
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROMOZIONE
AD ANZIANITÀ

Tabella "C"
Art. 64, Comma 1

RUOLO	ANNO DI ANZIANITA' DI GRADO	ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO
Arma aeronautica ruolo naviganti normale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 – 2004 - 2005	5
Arma aeronautica ruolo delle armi normale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 – 2004 - 2005	5
Genio aeronautico ruolo normale	1999 – 2000 – 2001	3
	2002 – 2003	4
	2004- 2005	5
Corpo commissariato aeronautico ruolo normale	1999 - 2000 – 2001- 2002	4
	2003 - 2004 - 2005	5
Corpo sanitario aeronautico ruolo normale	1999 – 2000	1
	2001 - 2002 - 2003	2
	2004- 2005	3
Arma aeronautica ruolo naviganti speciale	1999	2
	2000 – 2001	3
	2002 – 2003	4
	2004 – 2005	5
Arma aeronautica ruolo delle armi speciale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 – 2004 - 2005	5
Genio aeronautico ruolo speciale	1999 – 2000	3
	2001 – 2002	4
	2003 - 2004- 2005	5
Corpo commissariato aeronautico ruolo speciale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 – 2004 - 2005	5
Corpo sanitario aeronautico ruolo speciale	1999 – 2000	6
	2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2000 - serie generale - n. 79.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 1998, n. 17.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 1996, n. 303; si riporta il testo dell'art. 1, commi 96, 97 e 100:

«96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli».

«97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione; esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 84 miliardi nel 1999».

«100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Ruoli degli ufficiali delle Forze armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri).* — 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:

a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;

d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;

e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;

f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;

i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:

a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

b) ruolo normale del Corpo del genio navale;

c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;

d) ruolo normale del Corpo sanitario *militare marittimo*;

e) ruolo normale del Corpo di commissariato *militare marittimo*;

f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;

i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

j) ruolo speciale del Corpo sanitario *militare marittimo*;

k) ruolo speciale del Corpo di commissariato *militare marittimo*;

l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:

a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;

c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;

d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;

f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;

h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;

j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.

4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (5) e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Ufficiali dei ruoli normali).* — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata.

3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.

4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

6. I concorsi *di cui ai commi 4 e 5* possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi *di cui ai commi 4 e 5* frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.

8. L'anzianità relativa degli ufficiali *di cui ai commi 4 e 5* è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.

9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».

Note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 *(Ufficiali dei ruoli speciali).* — 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2:

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il trentaquattresimo anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera *b)*, del predetto decreto legislativo;

2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il trenteduesimo anno di età;

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il trentaduesimo anno di età;

4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;

b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. *Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:*

a) *per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:*

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a) *del decreto-legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di età;*

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di età ed abbiano almeno due anni di servizio;

b) *d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.*

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.

4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

5. *I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.*

6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;

c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo;

d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.

6-*bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».*

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 maggio 1995 - serie generale - n. 122; si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*:

«Art. 11. — 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto:

a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Alimentazione dei ruoli)* — 1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, rispettivamente *un nono e un decimo* del predetto organico».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 7 *(Obblighi di servizio)* — 1. Gli allievi delle accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.

2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica.

4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.

6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta.

7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.

8. *Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonché corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo intemaziobale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale*, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.*

8-*bis. Agli ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito della Marina e dell' Aeronatica ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912».*

— La legge 22 dicembre 1980, n. 912, recante «Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1981, n. 3, si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4:

«Art. 2. Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare».

«Art. 3. Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta delle competenti direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, è tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente art. 2, aumentato dell'anno di proroga ottenuto».

«Art. 4. Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 *(Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento)*. — 1. Per la valutazione dei Maggior generali e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza Armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento.

2. Il Capo di stato Maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di vice presidente.

3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi;

c) dai tre Tenenti Generali più anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera *b)* o quella di Capo del Corpo degli ingegneri, nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Tenenti Generali;

d) dall'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di ispettore logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

4. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina;

b) dall'Ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore;

c) dagli Ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;

d) dall'ufficiale Ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo.

5. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) dai quattro Generali di squadra area più anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera *a)* e che siano o siano stati preposti al comando operativo delle forze aeree o a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del corpo del genio aeronautico, o del corpo di commissariato aeronautico, o del corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi *gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.*

6. Il segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui il segretario generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia già parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. È obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti.

7. Il vice segretario generale militare del Ministero della difesa, nonché il sottocapo di Stato Maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano già parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. *Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.*

8. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il tenente generale o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

9. Relativamente alla valutazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 13 *(Commissioni ordinarie)*. — 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un tenente generale, che la presiede;

b) da un maggior generale;

e) da cinque colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;

e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli.

2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo.

3. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) da un generale di squadra aerea, che la presiede;

b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi *ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.*

4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore generale detta direzione generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano.

6. Relativamente alla valutazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 14 *(Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione).* — 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.

2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

3. Non può essere *inserito nell'aliquota di* avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

4. Il personale militare che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento.

5. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15 *(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori).* — 1. La commissione di vertice, *la commissione superiore, la commissione ordinaria ed i superiori gerarchici* esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della *legge 28 dicembre 1995*, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.

3. Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 21 *(Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione).* — 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.

3. I capitani dei ruoli normali e speciali, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

4. *Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.*

5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi *con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta*

6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 23 *(Promozioni annuali).* — 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.

1-*bis. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.*

2. Le promozioni *di cui ai commi 1 e 1-*bis sono conferite con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 26 *(Ufficiali subalterni della marina).* — 1. *I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti di Forza Armata.*

2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purché non ne abbiano già ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quando previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il primo grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera *b),* dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado aspirante».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 27 *(Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea).* — 1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare *il ciclo formativo* e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata.

2. Gli ufficiali *dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie* che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere un proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previsto esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del *curriculum* di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali, che conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera *b),* dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianità *il giorno precedente il compimento dell'anzianità minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,* in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutai per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 28. *(Sottotenenti dell'areonautica).* — 1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso *secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica.*

2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia Aeronautica.

3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a Sottotenente, *e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.*

4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono scritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.

5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi *al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata* sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

7. *Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:*

a) *nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;*

b) *nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunta in precedenza con quelli previsti dall'art. 7, comma 2 con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;*

c) *nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi.*

8. *Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità di ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'art. 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata del grado.*

9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda *previsto parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione,* nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.

10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.

11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 29. *(Mancato transito o inidoneità).* — 1. *Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera* b) *ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lettera* b), *dell'art. 26 comma 5 ovvero dell'art. 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.*

2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.

3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 39».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 30 *(Transito tra ruoli).* — 1. L'amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:

a) un'età non superiore a 38 anni;

b) conseguito il diploma di laurea;

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".

3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:

a) un'età non superiore a 38 anni;

b) conseguito il diploma di laurea;

c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;

d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".

6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

7. *Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dei molo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.*

8. *Il personale di cui al comma 7 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del molo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza Armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la Marina Militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.*

9. *Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma aeronautica fino al grado di Colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneità al servizio, militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'arma aeronautica con il grado e l'anzianità posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado.*

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, qualora nei predetti ruoli, non vi siano posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

11. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 37 *(Limiti di età per il collocamento in congedo. Gradi di vertice).* — 1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, così come modificate dalle tabelle *A, B* e *C* annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 , e indicate nell'art. 7 della stessa legge, sono sostituite, *con esclusione dell'Arma dei Carabinieri,* dalle tabelle 4, 5 e 6 annesse al presente decreto.

2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente, previsto dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente può essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2.

4. Gli ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni.

5. Gli ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 38 *(Ufficiali dei ruoli tecnici).* — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento.

3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano. *Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata, sono altresì inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.*

4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianità ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a scelta.

5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 3.

6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore anche i capitani con sei anni di anzianità di grado purché abbiano maturato 35 anni di servizio militare comunque prestato.

7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto.

8. Finché non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori.

8-*bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi moli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.*

9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori, *senza effetto sul trattamento economico percepito.* Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei moli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali».

Nota all'art. 19:

Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto quì pubblicato:

— Art. 39. *(Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.

2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3-*bis* dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorché nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianità di servizio.

4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3-*bis* dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorché nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianità di servizio.

5. Le rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative *ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.*

6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990, non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianità degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate.

7. Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. È parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.

8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni *senza effetto sul trattamento economico percepito.* Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono scritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, parità di anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio.

9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui / all'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Art. 9-*bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi moli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento».*

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

Art. 40 *(Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo).* — 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase è caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'art. 10, comma 5, del presente decreto.

2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

4. *La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa fra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1º luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell' interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano veriflcate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.*

5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20.

6. *Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali chè, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.*

7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.

8. É istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

9. La Commissione è costituita da cinque membri nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui quattro scelti tra magistrati amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, può convocare la Commissione di cui al comma 8 affinché accerti:

a) la regolarità delle attività e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica del personale valutato;

b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attività e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei ricorsi.

11. La Commissione di cui al comma 8 è attivata anche in caso di promozione di ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi.

12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, Per il Corpo della Guardia di Finanza è istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 è individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di Finanza. *Per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di Finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804».*

— La legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante «Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato», è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1973, n. 329; si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3. nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parita di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianita, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dei sesso comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (9). e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'art. 5 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui ai precedente comma sono concesse, inoltre. le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, numero 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo art. 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 54 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 54 *(Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica).* — 1. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unità di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle Armi dell'aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in servizio permanente effettivo.

4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

4-*bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta.*

4-*ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224.*

4-*quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-*ter, *è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed a parità di anzianità secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado.*

4-*quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è abrogato.».*

— La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», è pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 1986, n. 125; si riporta il testo degli articoli 13, 19 e 20:

«Art. 13. — 1. Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può, prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento».

«Art. 19. — 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per l'Esercito da:

1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

b) per la Marina da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengono al corpo delle Capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

c) per l'Aeronautica da:

1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera diettiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto».

«Art. 20. — 1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano:

a) i titoli relativi alle qualita militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1;

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1.

3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei.

4. Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilite.

5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1.

6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

7. I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel serivzio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali».

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 58 *(Disposizioni varie).* — 1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente.

2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno più incorporati, dal concorso che sarà bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potrà essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento.

3. *Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di età del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'art. 5, comma 1, è elevato a 40 anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'art. 5, comma 1, lettera* a), *punti 1 e 2 del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1° ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma.*

4. Ai maggiori con quindici anni di servizio dalla nomina a tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'art. 65.

5. Ai tenenti colonnelli con venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'art. 65.

6. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle *A, B* e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonché per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di età previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per i colonnelli, a 61 per i brigadieri generali e a 63 anni per i maggiori generali.

9. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella *C* allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di generale di Squadra aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008.

10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi per i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa.

11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

12. *Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.*

13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente.

15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti».

— Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (v. nota all'art. 3), è il seguente:

«Art. 34 *(Inquadramento nel ruolo dei marescialli)*. — 1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995.

2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.

3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari.

4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere *b)* e *c)*, e commi 2 e 3, avviene previa rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici.

5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.

6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.

7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianità assoluta di grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3.

8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, già arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2, dell'art. 20, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni.

10. Gli allievi sottufficiali, già arruolati alla data del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, dopo due anni dal reclutamento.

11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni del reclutamento.

12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo di marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.

13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego è effettuato secondo le disposizioni del presente articolo.

14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, è disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.

15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati al sensi del presente articolo».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 59 *(Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento)*. — 1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi, per titoli, per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitaneria di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

2. All'atto di transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni *senza effetto sul trattamento economico percepito*. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

4. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale».

Nota all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 60 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 60 *(Disciplina degli organici nel regime transitorio)*. — 1. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il *1° gennaio 2006* ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle capitanerie di porto detto decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonché la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:

a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, può essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza armata;

b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire può essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla pregressa normativa;

c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito;

d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;

e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'art. 21 *e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera* d):

2-*bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'art. 18 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.*

3. Alla data del 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto».

4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonché le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Nota all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 62 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 62 *(Avanzamento. Regime transitorio).* — 1. I guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianità di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto due anni di permanenza nel grado.

2. I sottotenenti di vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle anzianità di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al presente decreto.

3. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della marina è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

4. Nel periodo transitorio i capitani di corvetta dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.

5. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del corpo sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio e di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali già valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente dall'anzianità acquisita nel nuovo ruolo.

7. I capitani di fregata ed i tenenti di vascello provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione, qualora siano stati inclusi, i pari grado provenienti dal ruolo medici aventi la medesima anzianità da ufficiale in servizio permanente.

8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i contrammiragli dei Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianità minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dell'annessa tabella 2.

9. Fino a che non siano stati promossi tutti i contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi anzianità di grado antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianità pari alla differenza tra un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unità.

9-*bis. Le promozioni annuali ad anzianità di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianità, agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1º luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianità.*

10. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano agli ufficiali del Corpo di Stato maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianità di grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di anzianità viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto della nomina.

11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 48, comma 7, della legge 12 novembre 1955, n. 1137».

Nota all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'art. 63 del d.lgs. n. 490/97, come modificato nel decreto qui pubblicato:

«Art. 63 *(Avanzamento. Regime transitorio).* — 1. Nelle aliquote di valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno 2005 per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro ed i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a sei anni.

2. A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non può essere inferiore a 5 unità.

2-*bis. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, sino al 2005, è incluso in aliquota di avanzamento allorquando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.*

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di generale e di colonnello del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli ufficiali già valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati che precedono nel nuovo ruolo i pari grado già valutati nei ruoli di provenienza.

5. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono inclusi gli ufficiali che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai sensi della pregressa normativa nonché gli ufficiali che li precedono nel nuovo ruolo.

6. È consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento del genio aeronautico ruolo ingegneri, del Corpo di commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico nei corrispondenti ruoli normali secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 65 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato, relativamente ai commi 3, 4 e 14 :

«3. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed".

3-*bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianità di cui alle lettere a)* e *b) del comma 3, dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a direttore di banda.*

4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'art. 37 è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. *La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

«14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge *28 dicembre 1995, n. 549,* e successive modificazioni.

14-*bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalla tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni».*

— La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 agosto 1990, n. 187; si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*:

«3. A decorrere dal 1º settembre 1990. quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica.

b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita. esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'art. 68 del D. Lgs. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 68 *(Disposizioni varie)* — 1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa emanati in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessità, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra corpi di una Forza armata, prevedendo analoghi profili di carriera.

4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza onerì aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza armata, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa.

5. Relativamente al corpo delle Capitanerie di porto, i decreti ministeriali di cui ai commi *2, 3* e *4* sono adottati d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali.

6-*bis*. *Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare può avvenire con le modalità di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224».*

— Il testo dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (vedi nota all'articolo 21), è il seguente:

«Art. 15. — 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di completamento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè quelle di cui all'articolo 46, della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33.

3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574».

Nota all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'art. 69 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, relativamente al comma 10:

«10. Fermo restando l'organico fissato dall'art. 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di vicario generale militare e di ispettore all'atto della nomina dell'ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il vicario generale militare e gli ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

10-*bis*. *In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianità di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo».*

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo dell'art. 70 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 70. *[Norme che (non, n.d.r.) si applicano al personale delle Forze armate].* — 1. Non si applicano al personale delle Forze armate:

a) l'art. 41, paragrafo A), lettere *a), b)* e *c)* della legge 8 luglio 1926, n. 1178;

b) gli articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15-*bis*, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonché il titolo II capi VI, VII e VIII, il titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

d) l'art. 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52;

e) gli articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

f) gli articoli 54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3, della legge 10 maggio 1983, n. 212;

g) l'art. 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123;

h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 9-*ter* e *quinquies*, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

i) l'art. 5, comma 3, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231;

j) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle *A, B* e *C* della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresì ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

3. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3-*bis*. *A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'art. 28 per i frequentatori dell'accademia Aeronautica, non si applicano l'art. 8, comma 3 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'art. 6. comma 2, della legge 4 aprile 1985, n. 123».*

— Il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, recante «Approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 1935, n. 84; si riporta il testo dell'art. 8, terzo comma:

«Però per gli aspiranti, che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianità di sottotenente sarà diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame».

— La legge 4 aprile 1985, n. 123, recante «Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 aprile 1985, n. 86; si riporta il testo dell'art. 6, secondo comma:

«L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.».

Nota all'art. 31:

— Si riporta il quadro VIII della tabella I, allegata al d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«ESERCITO

QUADRO VIII - *Ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:	
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità
1	2	3	4	5
Colonnello	3	—	—	—
Tenente colonnello	39	scelta	7	—
Maggiore	34	anzianità	—	5
Capitano	65	scelta	8	
		anzianità		11
Tenente	46	anzianità	—	6
Sottotenente	16	anzianità	—	2

Segue: Quadro VIII

Grado	Periodi minimi richiesti per la valutazione	
	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco
1	6	7
Colonnello	—	—
Tenente Colonnello	—	—
Maggiore	—	—
Capitano	—	—
Tenente	—	—
Sottotenente	—	—

Segue: Quadro VIII

Grado	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
1	8	9
Colonnello	—	—
Tenente colonnello	—	4 ogni 5 anni (a)
Maggiore	—	—
Capitano	—	6
Tenente	—	—
Sottotenente	Superare il corso applicativo	—

(a) *Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno».*

Nota all'art. 32:

— La legge 30 novembre 1998. n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 1998, n. 283; si riporta il testo dell'art. 17:

«Art. 17. — 1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è incrementato di 26 unità, suddivise come di seguito indicato:

a) n. 1 contrammiraglio;
b) n. 4 capitani di vascello;
c) n. 7 capitani di fregata;
d) n. 3 capitani di corvetta;
e) n. 6 tenenti di vascello;
f) n. 5 sottotenenti di vascello.

2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 40 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni è consentito il superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 per un numero non superiore a 20 unità.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annue a decorrere dall'anno 2000».

00G0261

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651438/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 4.500